BREVE

DELLA SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE

PIO PP. VII.

CON CUI SONO APPROVATE

LE REGOLE

DELLA DIRAMAZIONE DELLA PIA UNIONE
DI S. PAOLO APOSTOLO

PER GLI ECCLESIASTICI STUDENTI

E SI STABILISCONO ALTRE DISPOSIZIONI
IN FAVORE DELLA MEDESIMA.



ROMA MDCCCXXII.
PRESSO FRANCESCO BOURLIÈ
Con approvazione.

PIUS PAPA VII.

AD FUTURAM REI MEMORIAM.

Ex quo aeternae mentis inaccessa consilia in hoc supremae potestatis fastigium Nos immeritos evexere, ei semper curae incubuimus, ut ingeniis ad praeclara nitentibus quam amplissima, pro facultate nostra, praemia proponeremus, studiumque in rebus cultu dignis adlaborandi non voce solum nostra, atque hortatu, verum etiam constitutis emolumentis excitaremus. Quod quidem si erga omne genus homines, scientiarumque et ingenuarum artium quarumvis cultores praestitimus; liberalitate nostra, vel in primis dignos arbitramur e Clero juvenes, quibus propositum sit rerum divinarum scientiam sibi parare, non umbratilem, jejunam, atque audacter garrulam, sed solidam, in commoda Ecclesiae patentem, legitimis petitam e fontibus, qualem denique fel:rec: Gregorius IX. Praedecessor Noster in Epistola ad Parisiensis Academiae Doctores data e divinis litteris, Patrumque sanctorum voluminibus hauriri, ac tradi mandavit. Quamvis vero in nostra hac Urbe, tamquam in praecipuo, ac nobiliori Doctrinae Catholicae domicilio, multa jamdiu

excogitata fuerint et constituta, quae tenuioris praesertim fortunae Clericis praesidio esse queant, ut sibi, Christianoque gregi profuturis in studiis non ignobiles progressus faciant; nemo tamen fortasse concepit adhuc formam, ac quasi designationem operis ei proposito tam congruentis, quam illi conceperint, qui societatem quamdam excogitarunt sacra in studia incumbentium Clericorum, vernaculo sermone dictam: *Diramazione degli Ecclesiastici studenti della Unione di San Paolo*, quod nimirum Societas ejusmodi e primogenia illa Unione Pauliana, pluribus in hanc nostram Urbem meritis affluente, se tamquam ex arbore ramus effundat. Accidit autem percommode, ut quum iste incumbentium in studia Clericorum coetus haud modicis vectigalibus egeat, eorum ut ingenia ope, ac praemiis alantur, Dilectus filius Marchio Philippus Philonardus, e patricia Romana nobilitate Sacerdos, idemque Unionis a Divo Paulo nomen habentis Rector Primarius, ad opus tam salubre bona conferre paratus sit, quorum e fructibus annua scutata bis mille confici aliquando possint. Verumtamen, quum praecogitata imago operis ampliora certe adjumenta desideret, suppliciter a Nobis petitum est, ut privati hominis liberalitatem, Nobis quoque acceptam, ac

commendatam, constituta ex aerario annua pensione cumulemus. Quibus permoti precibus die secunda Februarii hujus anni rescriptum edidimus in haec verba. Nos maxime optantes, ut Societas nuncupata = *La Diramazione degli Ecclesiastici Studenti* = jam alio nostro hujus diei rescripto approbata, in dies augeatur, annuimus, et praecipimus, ut quantum annui redditus a fidelium pietate eidem obvenerit, tantundem ab aerario nostro annuatim augeatur; ita ut si redditus aliunde acquisitus annua scutata quingentum attingat, totidem solvat aerarium: si mille addat et mille, atque ita deinceps, eo tantum adjecto modo, ut aerarii subministrationes annua scuta ter mille non excedant, et ad Thesaurarium Generalem pro executione. Nuper vero Dilectus idem filius Marchio Philippus supplici libello apud Nos institit, ut leges ei Clericorum Societati regendae scriptas, quasque Venerabilis Frater Petrus Archiepiscopus Iconiensis, et Dilectus filius Presbyter Petrus Ostinius, integerrimi Viri, atque eruditionis laude clarissimi accurate recognoverunt, ac conditioni Societatis, eique fini, quem spectat, ad quemque refertur, accomodas fore putarunt, Suprema nostra potestate approbemus. Sunt autem eae leges hujusmodi; videlicet.

REGOLE

Per la Diramazione degli Ecclesiastici Studenti dell' Unione di S. Paolo.

Fino dalla sua prima istituzione l' Unione di S. Paolo non solo ebbe in mira gli spirituali vantaggi degl' Infermi, dei Poveri, e di tanti altri di ogni ceto, cui essa procura di accrescere i mezzi, onde menare una cristiana, e santa condotta, ma si occupò ben' anche di coltivare negli Ecclesiastici, collo spirito di santità proprio del loro ministero, l' amore allo studio, onde riuscissero valorosi, non meno che impegnati a promuovere il culto di Dio, ed i vantaggi delle anime. Frutto di queste sue cure sono quelle Adunanze tanto gradite al Clero di quest' alma Città, ed onorate frequentemente dalla presenza d' illustri Porporati, nelle quali si riunisce ad una pia esortazione tutta propria del ceto Ecclesiastico la Discussione esatta di una qualche difficoltà della morale teologica. Ora però concepisce l' Unione medesima fondate e ragionevoli speranze di vantaggi assai più estesi su questo particolare, essendochè per la benefica liberalità di un pio personaggio può disporre di una rendita an-

nua destinata ad animare i Giovani Ecclesiastici a fatiche letterarie confacenti alla loro professione coll' eccitamento del premio, e col fornire i mezzi a chi per avventura ne fosse mancante di coltivare il proprio ingegno. Quindi si è voluta stabilire una Diramazione diversa da tutte le altre diretta a questo solo fine d'incoraggiare i Giovani Ecclesiastici allo studio, in guisa che lo impieghino poscia in vantaggio della Chiesa e delle Anime, e che questa Diramazione abbia le sue proprie leggi tutte cospiranti al medesimo fine.

CAPO PRIMO

Regolatori o Censori della Diramazione.

I. Sarà retta questa Diramazione da alcuni Sacerdoti Secolari sotto il titolo di Censori, delli quali non si fissa per ora il numero, ma non possono essere più di otto.

II. Questi nel dirigere la presente opera saranno totalmente indipendenti e liberi, seguendo però sempre come norma inalterabile le leggi stabilite; e sebbene l' opera sia congiunta a tutte le altre della Unione di S. Paolo, ne sarà affatto indipendente il reggimento. Soltanto il Regolatore Primario della Unione, ed il

4

Segretario Generale della medesima saranno sempre nel numero dei Censori.

III. Tutte le cose si decideranno fra di loro con perfetta eguaglianza, ed ancorchè taluno di essi sia di dignità Vescovile, o Prelatizia, non avrà alcuna particolare influenza.

IV. Il Segretario Generale della Unione sarà anche Segretario di questa Diramazione, quando pure non sembri al Corpo dei Censori di stabilirne un' altro; questi proporrà in ciascuna loro Adunanza le cose da discutersi, ma gli altri non meno potranno in seguito mettere in deliberazione altre cose, che credano utili alla Diramazione.

V. Passato alcuno dei Censori a miglior vita, ovvero promosso alla Sacra Porpora, o assente stabilmente da Roma, o per qualunque altra ragione vacando il suo posto, gli altri ne sceglieranno liberamente il Successore a loro talento, purchè sia un Professore Publico, ovvero un Censore dell' Accademia Teologica, o di quella di Religione, o un Consultore delle cinque Sacre Congregazioni, che si annuncieranno in appresso, o finalmente un membro della Diramazione ammesso a titolo di onore, oppure ammesso a titolo di partecipazione, ed Emerito.

VI. I Concorsi di ammissione, le fatiche de-

gli ammessi, ed ogni altra cosa, di cui si va a parlare in seguito deve essere regolata dal corpo dei Censori, e discussa a pluralità di Voti o segreti, o palesi, come loro sembrerà più opportuno. In particolare si prenderanno cura dell' amministrazione economica, riducendola frequentemente ad esame.

VII. Questi rispettabili Personaggi componenti il corpo dei Censori nell' impiegare le loro fatiche a pro di un opera tanto pregievole, ne avranno presso Dio il guiderdone, ed il merito. Si stabilirà soltanto una piccola riconoscenza annua proporzionata alla loro assidua frequenza alle adunanze.

CAPO II.

Concorsi.

I. Si faranno alcuni Concorsi con quella maggior frequenza, che si potrà, ma si procurerà, che ve ne sia uno ogni anno.

II. Questi cadranno sopra diverse materie che sono le seguenti. 1. Le materie Apologetiche della Religione. 2. La Teologia Dogmatica. 3. Il Gius Ecclesiastico congiunto alla Storia Ecclesiastica. 4. La Sacra Scrittura coll' intelligenza delle lingue Greca, ed

Ebraica. 5. La Predicazione, e la Teologia Morale pratica. I Censori proporranno in ciascuna volta il Concorso sopra qualunque vogliano di questi soggetti, presceglicndo quello, che credono più utile o per la sua importanza, o pel maggior numero e valore dei Concorrenti. In seguito quando l' opera sarà regolarmente stabilita, sarà fissato un turno regolare delle diverse materie dei Concorsi, a seconda della maggiore, o minore loro importanza.

III. Per essere ammesso al Concorso, qualunque egli sia, dovrà un giovane presentare i seguenti requisiti. 1. L' esser Romano, o almeno da un anno domiciliato in Roma. 2. L'esser immune da qualunque eccezione sul costume. 3. L' aver frequentata una qualche Congregazione, o altro pio esercizio conveniente al Clero. 4. L' aver compiuto il corso di Filosofia, e Teologia lodevolmente alle publiche Scuole della nostra Città. Ed in caso, che l' avesse fatto altrove, o privatamente, subirne l' esame, che sarà a lui destinato dai Censori. 5. L' aver ricevuto almeno il Suddiaconato. Da questa ultima condizione i Censori potranno, se credono, accordar dispensa ad un Chierico, che abbia già dato molti segni della sua vocazione, purchè, se dopo il Con-

corso dovesse essere ammesso a titolo di partecipazione, non vi sia assolutamente ammesso, se non è antecedentemente ordinato Suddiacono.

IV. Oltre questi requisiti generali, per concorrere nelle materie apologetiche si ricerca abilità nelle scienze Mattematiche e Fisiche, e così l'abilità nella Canonica per concorrere nel Gius Ecclesiastico, e l'abilità nella Teologia Morale per concorrere alla Predicazione.

V. Proposti publicamente cinquanta temi sulla materia, in cui cade il concorso, tutti suscettibili di pingue Dissertazione, in un giorno destinato ne sarà estratto uno per bussolo alla presenza dei Concorrenti, ciascuno de' quali nello spazio di quindici giorni vi stenderà la sua Dissertazione.

VI. Dopo la revisione delle Dissertazioni, quelli, i quali avranno meritato l'approvazione, saranno ammessi ad un Saggio estemporaneo in un luogo assegnato. Il tema verrà proposto in iscritto, e sarà analogo alla materia trattata nella Dissertazione, per esempio si dovranno confrontare le maniere differenti di provare l'assunto in essa già sviluppato, ovvero si esaminerà se dalla dottrina, che si è dovuto difendere nascano alcune rimote conseguenze, o pretesi assurdi, o rapporti con

altre materie, e cose simili, procurando però che questi quesiti riescano ai Concorrenti inaspettati, quanto si può, per meglio sperimentarne il criterio. Scriveranno essi la risposta in cinque ore di tempo senza ajuto di libri, o carte antecedentemente scritte, e senza confabulare con alcun' estraneo, e neppur fra di loro.

VII. Se nella revisione si troverà l'esperimento estemporaneo non corrispondente al criterio, all'ordine, allo stile della Dissertazione, non sarà il Concorrente nel numero degli approvati.

VIII. Fra gli approvati non si riconosce possibile il caso di una perfetta eguaglianza; perciò dal confronto delle Dissertazioni, ed insieme dai Saggi estemporanei si desumerà la distinzione del merito.

IX. Quello, che supera tutti gli altri, riceverà subito una medaglia d' oro di un rilevante valore, che si destinerà prima di fare il concorso. Gli altri saranno dichiarati *primo accedente*, *secondo*, *terzo* etc.

X. Si darà alle Stampe la Dissertazione del premiato, ed il suo Saggio estemporaneo, aggiuntovi in poche parole il giudizio dei Censori. Si farà lo stesso verso tutti gli accedenti, il lavoro de' quali sia giudicato dai Cen-

sori degno dell' occhio del pubblico, avvertendo, che ogni Concorrente approvato ha diritto ad una copia di ciascuna Dissertazione stampata. Tutte le Dissertazioni unitamente ai Saggetti non reputate meritevoli della stampa, o siano approvate, o no, saranno rese agli autori coll'aggiunta del breve giudizio delli revisori.

XI. Si avverte, che il concorso di Scrittura, oltre le cose già dette abbraccierà un terzo esperimento sulla perizia delle due lingue Greca, ed Ebraica.

XII. Il Concorso per la predicazione, e Morale pratica sarà diverso dagli altri, e conterrà tre esperimenti. 1. Sciogliere in sei ore di tempo dottrinalmente un caso di Morale. 2. In altrettanto tempo scrivere una Predica di stile Oratorio con buona e pura lingua italiana sopra un tema proposto. 3. Un brevissimo discorso morale estemporaneo di stile piano, cavandosi a sorte per ciascuno dei Concorrenti il tema sopra uno dei Vangeli dell'anno, presenti i Censori e Membri della Diramazione, i competitori, e qualche altro invitato dai Censori. Al terzo Saggio non sia ammesso chiunque non sia approvato nei primi due. Vi saranno le stesse distinzioni di premio e di merito, che negli altri Concorsi,

eccettuata la Stampa, ed in quella vece le cose scritte dal premiato e dagli accedenti giudicati dai Censori più meritevoli, saranno lette con publico invito coll'elogio, che esse hanno meritato dai Censori.

CAPO III.

Membri della Diramazione a titolo di partecipazione.

I. Si stabiliranno alcuni assegnamenti di scudi duecento all'anno in favore degli Ecclesiastici, i quali soddisfino le mire della Diramazione, coltivando assiduamente alcuna delle diverse scienze accennate sopra, parlando dei Concorsi. Di questi posti di partecipazione si farà una esatta e stabile distribuzione fra le diverse materie scientifiche, secondo che i Censori le giudicheranno più o meno interessanti, quando i mezzi permetteranno di fissare qualche posto per ognuna delle suddette materie.

II. L'unica strada per ottenere l'assegnamento stabile deve esser quella del Concorso; di maniera che quando vi è luogo a dare l'assegnamento per esempio a uno che coltivi la Teologia Dogmatica, vi abbia diritto quello

il quale nei Concorsi di essa ha superato gli altri, ed in caso di eguaglianza di meriti in quella materia, si calcoleranno i meriti acquistati nei Concorsi delle altre scienze.

III. Quello però, il quale a ragion di Concorso deve avere il posto stabile non vi sarà ammesso 1. Se abbia impiego di qualunque sorta, per cui serva a Chiese, o Segreterie, o Corti etc. a meno che non vi rinunci. 2. Se abbia una rendita maggiore di scudi Cento cinquanta all'anno comunque essa sia, sì in beni Ecclesiastici, che in qualsivogliano altri Beni. Nella rendita non si vuol compresa l'elemosina della Messa, la quale non s'intende giammai di computare. In questi casi egli sarà ammesso a titolo di *Onore*, ed un altro, che più gli si avvicini di merito, ed in cui non si verifichino tali ostacoli avrà il posto di *partecipante*.

IV. Che se uno, il quale già gode della partecipazione ottenga un impiego di quelli detti or ora, lascerà di partecipare, e sarà membro della Diramazione *Emerito*.

V. Se poi un partecipante, dopo ammesso, acquisti altre rendite, per cui oltrepassi gli scudi Centocinquanta annui di rendita, gli sarà diminuito a proporzione l'assegnamento. Di quì si vede, che giunto alcuno alli Trecentocin-

quanta Scudi annui colli proprj beni Ecclesiastici o Patrimoniali, l'assegnamento è cessato ed egli è *Emerito*.

VI. Le disposizioni espresse nei precedenti Articoli IV. e V. le quali debbono rendere frequenti le Vacanze delle partecipazioni, presentano ai Giovani Ecclesiastici l'occasione, onde essere promossi ai posti di partecipanti, che restano vacanti.

VII. Ciascuno degli ammessi al principio di ciascun' anno di sua partecipazione (sia pure, che piaccia ai Censori di seguir l' anno commune, o lo scolastico) proporrà a tutti i Censori riuniti, ed anche in presenza de' suoi compagni, qual'è il lavoro scientifico, a cui desidera applicarsi nell' anno. Potrà questo essere o di comporre un' Opera, o di abilitarsi alle publiche Cattedre, o ad essere Consultore di una delle cinque Congregazioni, cioè, della S. Romana ed Universale Inquisizione, di Propaganda Fide, dell' Indice, de' S. Riti, e degli affari Ecclesiastici straordinarii, ed a queste ultime cose non potrebbe diriggersi se non chi fosse destinato agli studj Teologici e Canonici. Chi lo fosse alla Predicazione e Morale pratica potrebbe anche chiedere fatiche di suo genere di Pulpito, o di Confessionario.

VIII. I Censori esamineranno la proposta di ciascun Partecipante, e la ammetteranno se credono, e come credono, fissando così a ciascuno le fatiche dell'anno. Dopo sei mesi nell'atto di ricevere la prima rata dell'assegnamento dovrà rendere conto del suo lavoro; lo renderà completo, e dinanzi a tutti i Censori prima di ricevere il totale alla fine dell'anno. Che se non avesse convenientemente soddisfatto al suo debito potrebbe diminuirsegli, ed anche del tutto toglierglisi l'emolumento.

IX. Oltre di questo ciascun Partecipante avrà obbligo stretto di prestarsi almeno nei dì Festivi, ed in qualche straordinaria occasione dell'anno alle Opere di Pietà della Unione, alle quali sarà destinato, col ministero anche della Divina Parola, se a ciò sembrerà adattato, e coll'ascoltare le Confessioni, quando dal Superiore Ecclesiastico sarà riputato idoneo per l'età e per gli altri requisiti.

X. Inoltre nell'intimare e rivedere i Concorsi, nell'Amministrazione Economica, ed in ogni altra occorrenza della Unione i Partecipanti potranno essere destinati da' Censori in loro vece, e sotto la loro direzione per quanto ne verranno giudicati idonei.

XI. Quindi niun Partecipante senza espressa licenza sarà assente da Roma in ciascun gior-

no, in cui la di lui opera possa servire alla Diramazione, o alla Unione, o in alcun dì Festivo, eccettuato l'Ottobre mese destinato communemente al riposo.

CAPO IV.

Partecipanti Emeriti, e Membri a titolo di Onore.

I. Si è detto quali sono i Partecipanti Emeriti, inoltre che quelli, i quali avrebbero merito per entrare Partecipanti nella vacanza di qualche posto, ma non vi entrano perchè possidenti o impiegati, sono ammessi a titolo di onore; si aggiunge, che anche senza vacanza del posto, quello, il quale nei Concorsi di qualcuna delle materie già esposte ha superato ogni altro, se rinuncia alla partecipazione entra membro di onore.

II. I membri di onore, e gli Emeriti, sebbene non abbiano particolari fatiche assegnate, impiegandosi a seconda delle mire della Diramazione, saranno favoriti e distinti dai Censori. Inoltre si stabilirà ogni anno un premio eguale, o superiore a quello dei Concorsi, il quale si darà al membro della Diramazione, che nell'anno avrà fatto fatiche, a giu-

dizio dei Censori, più belle, e più utili, sia pure *Partecipante*, o di *Onore*, *od Emerito*.

III. Come si diceva, parlando dei Censori, i membri di Onore, od Emeriti possono essere scelti a paro dei Pubblici Professori, o di chiunque altro a rimpiazzare il posto di Censore vacante. Anzi si raccomanda caldamente ai Censori di preferire agli esteri piuttosto qualcuno di questi, se abbia dato prove del suo impegno e zelo per la presente opera.

CAPO V.

Distribuzioni Straordinarie.

I. Fatte tutte queste opere con la maggior estensione possibile, che i mezzi permetteranno, ma in maniera che le spese siano sempre inferiori alle rendite, qualche somma di sopravvanzo sarà distribuita dalla prudenza dei Censori a qualche Giovane Ecclesiastico, il quale abbia disposizione allo studio, sia di saggia condotta, e frequenti le Opere della Unione, sia anche bisognoso di sussidj, onde proseguire l' intrapresa carriera.

II. Può anche accordarsi dai Censori uno straordinario soccorso a qualche membro della Diramazione, cui sopraggiunga qualche luttuosa circostanza degna di compassione.

Nos igitur petitioni Dilecti Filii Marchionis Philippi annuentes, eumque, et alios pariter, quibus hae Litterae favent, a quibusvis anathematis, suspensionis, et interdicti, aliisque Ecclesiasticis Sententiis, censuris et poenis, quovis modo, vel causa latis, si quas forte incurrerint, hujus tantum rei gratia, absolventes, et absolutos fore censentes, leges superius exscriptas, ac Nobis apprime cognitas, nec non ipsam Societatem, seu Coetum incumbentium studiis Clericorum, qui audit: *Diramazione degli Ecclesiastici Studenti della Unione di San Paolo*: volentes, scientesque, sive, ut dici solet, Motu proprio, ac certa scientia approbamus, et confirmamus, easque leges a cooptatis in eam Societatem viris, quascumque in illa partes gerentibus, sedulo servari praecipimus. Insuper juris ac facti defectus, quos vocant, qui in legibus iisdem condendis fortasse irrepserint, auctoritate Apostolica supplemus, atque sanamus. Praeterea Rescriptum die secunda Februarii hujus anni a Nobis editum, quod est de pecunia publica quotannis Societati impendenda, eadem nostrae confirmationis accessione munimus. Denique, quum Censoria potestas, de qua leges illae loquuntur, praecipuum sit ejus Societatis firmamentum, ac fulcrum, et inter ejus initia, adhuc imper-

fecta ac rudia , non alia auctoritate nisi nostra, creari in ea Censores possint, in illa Censores creamus, et dicimus Viros dotibus probe instructos, quas in censura deferenda ipsius Societatis leges spectant, Venerabilem Fratrem Franciscum Archiepiscopum Edessenum, in Congregatione Romanae Universalis Inquisitionis, et in Congregatione Indicis Consultorem, Venerabilem Fratrem Petrum Archiepiscopum Iconiensem, in iisdem Congregationibus, et in Congregatione Ecclesiasticis extraordinariis negotiis expendendis idem muneris sustinentem, nec non Dilectos Filios Joannem Soglia, in Romano Archigymnasio Sacrorum Canonum Professorem, et in Congregatione Indicis Consultorem, Marchionem Philippum Philonardium, Unionis a Divo Paulo nuncupatae Rectorem Primarium, Petrum Ostinium in Gregoriana Studiorum Universitate Ecclesiasticae Historiae Professorem, in Congregationibus Indicis, Fidei Propagandae, Negotiisque Ecclesiasticis extraordinariis expendendis Consultorem, in Pauliana autem Unione a scriptis exarandis, et consiliis intimis, Franciscum Finuccium in Gregoriana Studiorum Universitate Linguae Ebraicae Professorem, in Congregatione Fidei Propagandae Consultorem, in Academia Theologica Censorem Emeritum, Pium Bi-

ghium in eadem Studiorum Universitate Christianae Ethices Professorem, denique Aloysium Frezza in Congregatione Fidei Propagandae Consultorem. Quos quidem omnes in Societatem, de qua agitur, frui volumus potestate, ac juribus, quibus frui per leges a Nobis approbatas censuram exercentibus licet, atque insuper facultate pollere aliquid iisdem legibus adiiciendi, quod a praecipuo Societatis scopo non discrepet, in ejusque utilitatem cessurum esse videatur, idque ea conditione, si non plures, quam unus, aut alter e Censoribus propositae adjectioni adversetur. Haec constituimus atque mandamus, non obstantibus Constitutionibus, ac Sanctionibus Apostolicis, aliisque contrariis quibuscumque. Volumus autem, ut harum Litterarum exemplis etiam impressis, manuque Publici Notarii subscriptis, et per constitutum in Ecclesiastica dignitate Virum Sigillo munitis, eadem habeatur fides, quae nostrae voluntatis significationi, ipso hoc Diplomate ostenso, haberetur.

Datum Romae apud Sanctam Mariam Majorem sub annulo Piscatoris die XXX. Augusti MDCCCXXII. Pontificatus Nostri Anno Vigesimotertio.

L. ✠ S.

H. Cardinalis Consalvus.